

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Librerie delle Stazioni S.r.l. con sede legale in Milano, via Tucidide, n.56, P.IVA 06977851002,
rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Valentini, Michele Coen Pirani, Paola Sorrenti, Mario Curia

con l'assistenza di Manuela Sangiorgio per Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano Lodi Monza e
Brianza

e

Filcams CGIL rappresentata da Federico Antonelli

Fisascat CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli

Uiltucs rappresentata da Paolo Andreani

Premesso che

- 1) Librerie delle Stazioni S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda “multilocalizzata” avendo negozi ubicati in almeno 5 regioni o provincie autonome sul territorio nazionale;
- 2) l'Azienda può richiedere il trattamento di cassa in deroga riconosciuto direttamente dal Ministero per conto delle Regioni interessate;
- 3) per effetto delle varie disposizioni nazionali/regionali succedutesi al fine di limitare al massimo le occasioni del contagio COVID, l'azienda ha disposto modalità di lavoro e di servizio al cliente che ne hanno limitato fortemente la capacità produttiva e di vendita, in un contesto di crisi sociale ed economica sempre più marcato.

Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato una forte contrazione dell'attività lavorativa dei punti di vendita.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) Le conseguenze economiche negative rendono indifferibile l'ulteriore ricorso alla riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. 139 lavoratori su un organico complessivo di 139 nelle unità produttive indicate nell'allegato 1 (All. 1) per i seguenti periodi:
 - **5 settimane** dal 14 maggio 2020 ed entro il 31 agosto 2020 avendo esaurito interamente le 9 settimane di cassa integrazione in deroga previste dal DPCM del 17 marzo u.s.;
 - **5 settimane oppure 1 settimana (in base all'interpretazione autentica che sarà fornita in relazione a quanto disposto dalla norma)** dall' 11 giugno 2020 ed entro il 31 agosto 2020 per le unità produttive site in Lombardia e Veneto per le quali, a seguito del Decreto 'Cura Italia', erano state previste 13 settimane;
 - **4 settimane** per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 esaurite interamente le settimane di cui ai punti precedenti.











- 3) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, e successivo DL n. 34 'Rilancio', in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 4) in funzione dell'organizzazione aziendale, si prevede la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, come di seguito indicato:
 - Riduzione dell'orario di lavoro a rotazione, nel rispetto di un criterio di equità a parità di fungibilità nella mansione, o sospensione totale in caso di mancata ripresa dell'attività o nell'eventualità di ulteriori periodi di lockdown disposti dalle Autorità.
 - Eventuale sospensione a zero ore per categorie di lavoratori particolarmente a rischio che hanno esaurito il periodo di comporta.
- 5) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- 6) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- 7) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 8) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- 9) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati, la cui fruizione si conviene verrà concentrata nel periodo estivo non coperto da ammortizzatore, in accordo fra le parti e preferibilmente a settimana intera.
Ciò al fine di limitare i danni economici per i lavoratori e favorire la presenza di forza lavoro nella seconda parte dell'anno, auspicabilmente meno problematica dal punto di vista dell'emergenza Covid e storicamente più favorevole per l'andamento delle vendite.

F. Piva M. Panelli

Milano, li 26 maggio 2020

F. Piva M. Panelli

Paola Sonenti



o h e.

Luca Milani

LSH

Letto confermato e sottoscritto

Per l'Azienda



Per Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano Lodi Monza e Brianza, Manuela Sangiorgio

per la Filcams CGIL, Federico Antonelli



per la Fisascat CISL, Elena Maria Vanelli



per la Uiltucs, Paolo Andreani



per il Coordinamento RSA, Saura Milani

